

	<p align="center">Comune di SANT'ANGELO LODIGIANO Provincia di LODI Codice 11086</p>	<p align="center">Giunta Comunale</p>	<p align="center">Numero 141</p>	<p align="center">Data 07/11/2019</p>
<p>Oggetto: MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DELL'ACCESSO CIVICO E DOCUMENTALE</p>				

Originale

Verbale di deliberazione GIUNTA COMUNALE

Il 7 Novembre 2019, alle ore 18.30 nella sala delle adunanze.

Previo l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente normativa sono stati oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Nome Cognome	Qualifica	Presenza
Maurizio Ettore Enrico VILLA	Sindaco	SI
Antonio LUCINI	Vice Sindaco	SI
Marika BOTTAZZI	Consigliere_Ass	SI
Luisa Italia PELLEGRINI	Consigliere_Ass	SI
Lorenzo BARBAINI	Consigliere_Ass	SI
Domenico BECCARIA	Consigliere_Ass	SI

Totale Presenti: 6

Totale Assenti: 0

Totale Assenti Giustificati: 0

Assiste il Segretario Generale Dott. a Fausta Nigro

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Sig. Maurizio Ettore Enrico VILLA - Sindaco assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta, per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con propria deliberazione nr.218 del 30.12.2017 approvava il “Regolamento dell’accesso civico e dell’accesso agli atti” in attuazione delle Linee guida “recanti indicazioni operative ai fini della definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico di cui all’articolo 5 comma 2 del d.lgs. 33/2013” (ANAC deliberazione 28 dicembre 2016 numero 1309), regolamento che disciplina e organizza l’accesso civico ordinario, l’accesso civico generalizzato e l’accesso agli atti amministrativi (secondo gli articoli 22 e seguenti della legge 241/1990);

- l’accesso civico si distingue in “ordinario” e “generalizzato”; il primo permette di accedere a documenti da pubblicare in “Amministrazione trasparente”, qualora questi non siano stati inseriti nelle relative pagine web del sito dell’ente (art. 5 comma 1 del d.lgs. 33/2013);

l’accesso “generalizzato”, invece, consente a chiunque, senza motivazione, di accedere a dati “ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione” (art. 5 comma 2 del d.lgs. 33/2013);

Richiamati i principi di economicità, efficacia, imparzialità, pubblicità, trasparenza dell’azione amministrativa (art. 1 comma 1 della legge 241/1990 e smi);

Visto il comma 6 dell’articolo 117 della Costituzione Italiana, che attribuisce ai comuni potestà regolamentare “in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite”;

Visti altresì l’articolo 4 della legge 131/2003 (secondo il quale i comuni hanno potestà normativa, che consiste in potestà statutaria e regolamentare) e l’articolo 7 del decreto legislativo 18 agosto 2000 numero 267 e smi (TUEL);

Richiamato inoltre l’articolo 1, comma 169, della legge 296/2006 secondo il quale: “Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all’inizio dell’esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”;

Ritenuto che:

-una delle criticità emerse dall’applicazione dell’accesso civico, affrontate dalla Circolare n. 1/2019 del Ministero per la pubblica amministrazione, è data dall’omessa individuazione, da parte del legislatore, del termine entro il quale è possibile proporre la “domanda di riesame”;

-il Ministero registra che “ritenere che tale domanda sia proponibile senza termine darebbe luogo a problemi applicativi” imputabili al “protrarsi nel tempo della situazione di incertezza” sulla conclusione del procedimento;

-inoltre, l’assenza di un termine per l’attivazione del riesame “è suscettibile di determinare un sostanziale aggiramento del termine di decadenza (trenta giorni) previsto per impugnare la decisione dell’amministrazione davanti al Giudice o al Difensore civico”;

-la domanda di riesame avanzata dopo mesi, o addirittura anni, dalla decisione di prima istanza, consentirebbe, tramite l’impugnazione della decisione del Responsabile anticorruzione, di attivare il rimedio giurisdizionale (TAR) o il rimedio amministrativo (Difensore civico) in un tempo anche molto lontano dalla prima decisione;

-di conseguenza, la finalità del termine di decadenza, che consiste nel consolidamento degli effetti dell'atto che non sia stato tempestivamente impugnato, per ragioni di certezza giuridica, sarebbe vanificata;

-quindi, secondo il Ministero, “appare ragionevole ritenere che il procedimento di riesame debba essere attivato entro il termine di trenta giorni dalla decisione di prima istanza”, termine che corrisponde al termine di decadenza previsto per la proposizione dei menzionati rimedi (ricorso al giudice e al difensore civico);

-secondo il Ministero, il termine per proporre la domanda di riesame, seppur non sia previsto dall'art. 5 del “decreto trasparenza”, è disciplinato in via generale dalla disciplina generale dei ricorsi amministrativi, “al quale l'istituto del riesame è riconducibile”;

-l'art. 2, comma 1, del DPR 1199/1971 il ricorso in unica istanza all'organo sovraordinato, per motivi di legittimità e di merito, “deve essere proposto nel termine di trenta giorni dalla data della notificazione o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato e da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza”;

-decorso tale termine, il Responsabile anticorruzione può dichiarare irricevibile l'istanza, “fatti salvi i casi in cui la tardività appaia incolpevole o comunque giustificata alla luce delle specifiche motivazioni addotte dall'istante”;

Preso atto dell'interpretazione fornita dal Ministero per la pubblica amministrazione con la Circolare n. 1/2019, e ritenuto di emendare il “Regolamento dell'accesso civico e dell'accesso agli atti” aggiungendo all'articolo 15 (Domanda di riesame) il comma 1-bis nella formulazione che segue:

Articolo 15, comma 1bis. In analogia a quanto previsto dall'art. 2 del DPR 1199/1971, la domanda di riesame deve pervenire entro 30 giorni di calendario, dalla data della notificazione o della comunicazione della decisione di diniego totale o parziale, ovvero, in caso di mancata risposta, entro trenta giorni dalla scadenza del termine di cui all'art. 7 comma 4.

Premesso ulteriormente che:

-il comma 4 dell'art. 5 del “decreto trasparenza” prevede, espressamente, che in esecuzione delle domande di accesso generalizzato, “il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo [sia] **gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali**”;

-l'art. 3 comma 1 dello stesso d.lgs. 33/2013 stabilisce i principi di “Pubblicità e diritto alla conoscibilità” per i quali “tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di accesso civico, ivi compresi quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente, sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, **di fruirne gratuitamente**, e di utilizzarli e riutilizzarli [...]”;

-il Ministero per la pubblica amministrazione, con la Circolare n. 1/2019, ha inteso fornire chiarimenti operativi in merito “all'attuazione delle norme sull'accesso civico generalizzato”;

-il paragrafo 4 della Circolare ministeriale interviene sul “regime dei costi” dell'accesso generalizzato; a fronte di una domanda di accesso generalizzato possono essere addebitati solo, e soltanto, i costi strettamente necessari per la riproduzione di dati e documenti richiesti, escludendo qualsiasi altro onere a carico del cittadino; il valore rimborsabile corrisponde al costo “effettivamente sostenuto e documentato dall'amministrazione per la riproduzione”;

-nel costo di riproduzione, del quale è possibile chiedere il rimborso, rientrano le seguenti voci: il costo delle fotocopie su carta; il costo per la riproduzione su supporti materiali (CD-rom, chiavette USB, ecc.); il costo per la scansione di documenti cartacei, in quanto attività assimilabile alla fotoreproduzione; il costo di spedizione cartacea dei documenti, qualora espressamente richiesta in

luogo dell'invio tramite posta elettronica o posta certificata, sempre che ciò non determini un onere eccessivo per la pubblica amministrazione.

Preso atto, conformemente ai contenuti della Circolare n. 1/2019, dell'opportunità di emendare il vigente "Regolamento dell'accesso civico e dell'accesso agli atti" aggiungendo dopo all'articolo 20 e prima del 21, l'articolo 20bis nella formulazione che segue:

Articolo 20bis - Tariffe dell'accesso civico

1. Per ogni copia cartacea in formato A4, rilasciata dall'ufficio in esecuzione di una domanda di accesso civico, sono dovuti 25 centesimi di euro, con un minimo di 1 euro per ogni domanda di accesso; per ogni copia cartacea in formato A3 sono dovuti 50 centesimi di euro, con un minimo di 1 euro per ogni domanda di accesso. Formati superiori ad A3 non sono rilasciati in cartaceo ma solo in digitale.
2. In caso di riproduzione su supporto materiale di memoria (DVD, chiavette USB, ecc.), di proprietà del richiedente, sono dovuti 25 centesimi per ogni file copiato, indipendentemente dalla dimensione dello stesso, con un minimo di 1 euro per ogni domanda di accesso.
3. Qualora, per la riproduzione su supporto materiale di memoria o per la trasmissione via PEC o email, sia necessario scansionare documenti cartacei, si applicano le tariffe del punto 1.
4. I costi della spedizione cartacea, con raccomandata AR, sono a carico del richiedente. L'invio tramite PEC (o via email) è gratuito.
5. Nel caso di richiesta di documenti in bollo o copie autentiche, al pagamento dell'imposta provvede il richiedente producendo all'ufficio tutte le marche necessarie.

Attestato che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile (articolo 49 del TUEL);

Con voti unanimi e favorevoli

DELIBERA

1. **di approvare i richiami, le premesse e l'intera narrativa quali parti integranti e sostanziali del dispositivo;**
2. **di approvare le modifiche del "Regolamento dell'accesso civico e dell'accesso agli atti" riportate in narrativa;**
3. di dare atto che sulla proposta della presente sono stati acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile (articolo 49 del TUEL).

LA GIUNTA COMUNALE

Considerata l'urgenza che riveste l'esecuzione dell'atto;

Visto l'art.134, comma 4, del D.L.vo 267/2000 che testualmente recita:

"Nel caso di urgenza le deliberazioni del Consiglio Comunale o della Giunta possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso dalla maggioranza dei Componenti";

Con voti favorevoli unanimi, espressi in forma palese,

DELIBERA

DI DICHIARARE la presente Deliberazione immediatamente eseguibile.

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE AVENTE PER OGGETTO:
MODIFICHE DEL REGOLAMENTO DELL'ACCESSO CIVICO E DOCUMENTALE**

Visti gli atti d'ufficio riguardanti la proposta di deliberazione di cui in oggetto;

Ritenuta l'opportunità di adottare il provvedimento,

PROPONE

Di deliberare sull'argomento di cui in premessa.

IL PROPONENTE
Il Sindaco
F.to Maurizio VILLA

PARERI

“ Ai sensi dell'art.147 bis del D.L.vo n.267/2000, introdotto con il Decreto Legge nr.174/2012, si esprime parere favorevole/contrario di regolarità amministrativa/contabile in ordine alla correttezza del procedimento istruttorio e di formazione del presente atto”.

“ Ai sensi dell'art.49 del D.L.vo n.267/2000 si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica e contabile della presente deliberazione”.

5/11/2019

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO
F.to Ernesto RACCONI

IL RESPONSABILE CONTABILE
F.to Maria Carla CORDONI

IL DIRIGENTE
F.to Giovanni Battista SCARIONI

Copia del presente provvedimento è trasmesso a:

	Comune di SANT'ANGELO LODIGIANO Provincia di LODI Codice 11086	Giunta Comunale	Numero 141	Data 07/11/2019
---	---	----------------------------	-----------------------	----------------------------

Letto, confermato e sottoscritto,

IL SINDACO
Maurizio Ettore Enrico VILLA

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott. a Fausta Nigro

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che la presente deliberazione è stata affissa in copia all'Albo Comunale il giorno 08/11/2019 e vi rimarrà pubblicata per quindici giorni consecutivi dal 08/11/2019 al 23/11/2019. Dalla Residenza Municipale, il 08/11/2019

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.a Fausta Nigro

Si attesta che nel termine dei dieci giorni non sono intervenute osservazioni.

IL DIRIGENTE
Settore Amministrazione Generale

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il 18/11/2019

Dalla Residenza Municipale, il

IL SEGRETARIO GENERALE
